

Allegato A)

Linee guida operative per la costituzione e la tenuta dell'Elenco dei professionisti per l'affidamento di incarichi legali.

Articolo 1 - Oggetto	pg. 2
Articolo 2 – Istituzione dell'Elenco dei professionisti cui conferire incarichi legali	pg. 2
Articolo 3 – Requisiti per l'inserimento nell'elenco	pg. 3
Articolo 4 – Iscrizione nell'Elenco	pg. 4
Articolo 5 - Tenuta dell'Elenco	pg. 6
Articolo 6 – Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco	pg. 6
Articolo 7 – Condizioni contrattuali	pg. 8
Articolo 8 – Corrispettivo	pg. 9
Articolo 9 – Cancellazione dall'elenco	pg. 9
Art. 10- Pubblicità	pg. 10
Articolo 11 – Responsabile del procedimento e richieste di informazioni	pg. 10
Art. 12- Norme di rinvio	pg. 10
Art. 13 – Disposizioni transitorie	pg. 10

Articolo 1 - Oggetto

Le presenti Linee guida, disciplinano le modalità e i criteri per l'istituzione e la tenuta di un Albo Comunale degli Avvocati, da cui attingere nel caso risulti necessario conferire incarichi di patrocinio e consulenza legale a professionisti esterni all'Amministrazione comunale, garantendo trasparenza e concorrenzialità.

L'esigenza di costituire il predetto Albo deriva da obbligo di prevedere procedure trasparenti e comparative per l'affidamento degli incarichi legali esterni di cui all'articolo 56, lettera h) del D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti" i quali, pur se esclusi ai sensi dell'art. 13 comma 2 dall'applicazione del suddetto Codice, devono rispettare i comuni principi economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità, proporzionalità, risultato, fiducia, accesso al mercato e concorrenza.

A tal fine viene istituito un elenco di Avvocati del libero Foro, singoli o associati, di seguito denominato "Elenco", nel quale possono fare richiesta di iscrizione i professionisti abilitati all'esercizio della professione di avvocato, ai sensi dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, «*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*».

Gli incarichi conferiti a professionisti esterni all'Ente, non attinenti ad attività di contenzioso o di precontenzioso, se relativi ad attività di consulenza, studio o ricerca, destinati a sfociare in un parere legale, restano disciplinati, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii e dall'art. 110, comma 6, del D. Lgs n. 267/00 e dalla vigente normativa in materia.

Articolo 2 – Istituzione dell'Elenco dei professionisti cui conferire incarichi legali

Per l'affidamento degli incarichi professionali legali è istituito un apposito Elenco aperto ai professionisti, singoli o associati e società di professionisti, abilitati all'esercizio dell'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, la cui tenuta è demandata al Responsabile del Settore 1 – Servizi Amministrativi.

L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

- Sezione A: contenzioso amministrativo presso le Magistrature Amministrative, T.A.R., Consiglio di Stato, Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche, Corte Costituzionale.
- Sezione B: contenzioso civile/commerciale presso le Magistrature Civili, Giudice di Pace, Tribunale, Corte di Appello, Cassazione Civile.
- Sezione C: contenzioso lavoristico e del pubblico impiego, Tribunale, Giudice del Lavoro, Corte di Appello, Cassazione Civile.
- Sezione D: contenzioso penale, Giudice di Pace, Tribunale, Corte d'Appello, Corte d'Assise d'Appello, Cassazione Penale.

– Sezione E: contenzioso tributario, Commissione Provinciale Tributaria, Commissione Regionale Tributaria, Cassazione

– Sezione F: contenzioso contabile avanti la Corte dei Conti.

Nell'ambito di ciascuna sezione è costituita una sottosezione relativa agli avvocati abilitati al patrocinio avanti alla Corte di Cassazione.

I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'Elenco in ordine strettamente alfabetico.

L'iscrizione nell'elenco non costituisce, in alcun modo, giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

L'inserimento nell'Elenco non comporta alcun obbligo in capo all'Amministrazione, né alcun diritto in capo al professionista, in ordine ad un eventuale conferimento dell'incarico.

Non è previsto un numero massimo di iscritti.

Articolo 3 – Requisiti per l'inserimento nell'elenco

L'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione sull'albo pretorio on line di specifico avviso pubblico.

Nell'elenco sono iscritti gli avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti di seguito elencati il cui possesso è autocertificato, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, al momento della richiesta di iscrizione:

- *iscrizione all'Elenco degli Avvocati da almeno cinque anni;*
- possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- godimento dei diritti civili e politici e capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- comprovata esperienza professionale nel patrocinio legale di enti locali o altre pubbliche amministrazioni nelle materie relativamente alle quali si chiede l'iscrizione, da specificarsi nel curriculum vitae – professionale;
- assenza di rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado con i componenti degli organi elettivi e/o di diretta collaborazione degli stessi e/o i vertici amministrativi e/o i responsabili di servizi (*dirigenti e/o posizioni organizzative e/o dipendenti dell'Amministrazione*) e di ogni altra causa di inconfiribilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs 39/2013, in materia di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni;
- insussistenza dei motivi di esclusione, di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss., relativamente alle ipotesi applicabili;
- assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

- assenza di sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza, in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- assenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato o al Codice Deontologico Forense o in relazione a cause di incompatibilità/inconferibilità, di cui al d.lgs. n. 39/2013;

Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che alla data della richiesta abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Rapallo.

I professionisti che in costanza di iscrizione nell'elenco promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi del Comune sono obbligati a comunicare la circostanza e saranno immediatamente cancellati dal predetto elenco.

Articolo 4 – Iscrizione nell'Elenco

L'iscrizione all'Elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, firmata digitalmente e trasmessa a mezzo pec.

La domanda dovrà specificare le sezioni (massimo tre) dell'Elenco a cui il professionista chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione posseduta e risultante dal proprio curriculum; gli studi professionali, le associazioni tra professionisti e le società di professionisti potranno richiedere l'iscrizione tramite l'individuazione di professionisti espressamente delegati, a tutte le sezioni dell'Elenco per le quali abbiano maturato la necessaria esperienza.

L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a. Autocertificazione, da rendersi con le modalità di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:

- possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- godimento dei diritti civili e politici ;
- capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- indicazione della Corte di Appello presso la quale è stata acquisita l'abilitazione all'esercizio della professione legale;
- iscrizione all'Elenco professionale degli avvocati presso il Foro di competenza, con l'indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
- eventuale abilitazione al patrocinio avanti alla Corte di Cassazione e relativa data;
- insussistenza dei motivi di esclusione, di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023 e ss., relativamente alle ipotesi applicabili;

- non avere interrotto o risolto negli ultimi cinque anni i rapporti con l'Amministrazione o non aver avuto rapporti con riferimento ai quali l'Amministrazione abbia dichiarato la decadenza, risoluzione o recesso;
 - assenza di rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado con i componenti degli organi elettivi e/o di diretta collaborazione degli stessi e/o i vertici amministrativi e/o i responsabili di servizi (*dirigenti e/o posizioni organizzative e/o dipendenti dell'Amministrazione*) e di ogni altra causa di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs 39/2013, in materia di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni;
 - assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - numero codice fiscale e numero partita Iva, indirizzo PEC;
- b.** *Curriculum vitae* e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nel patrocinio legale di pubbliche amministrazioni e/o di enti locali, nelle materie della specifica sezione dell'Elenco a cui chiede l'iscrizione;
- c.** dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune o in conflitto con gli interessi del Comune per tutta la durata del rapporto instaurato;
- d.** dichiarazione di impegno a comunicare tempestivamente il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- e.** impegno a rendere, in caso di nomina e senza alcuna pretesa di rimborsi e/o richiesta di onorari all'Ente, un parere scritto preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio e per eventuali transazioni relative al giudizio per cui sono stati incaricati,
- f.** dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nelle presenti linee guida e delle previsioni del codice integrativo di comportamento approvato dal Comune per i propri dipendenti, con impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- h.** copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale con indicazione del massimale di rischio assicurato.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e permanere durante tutto il periodo di permanenza nell'Elenco.

Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi al legale delegato.

La comunicazione di inserimento nell'Elenco da parte dei richiedenti avviene con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Elenco, assolvendo un onere di pubblicità adeguata.

Il Comune si riserva inoltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

L'inserimento nell'Elenco non comporta alcun obbligo in capo all'Amministrazione, né alcun diritto in capo al professionista, in ordine ad un eventuale conferimento dell'incarico.

Articolo 5 - Tenuta dell'Elenco

Il Dirigente del Settore 1 - Servizi Amministrativi, su istruttoria del Responsabile del procedimento, approva, aggiorna e revisiona la tenuta dell'Elenco e può disporre la cancellazione d'ufficio nei casi previsti dalle presenti Linee Guida.

L'iscrizione all'Elenco è preceduta dalla pubblicazione, e per un periodo minimo di 15 giorni, di un "Avviso pubblico" sull'Albo Pretorio *on line*.

Con cadenza annuale l'Amministrazione procede alla verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti dichiarati dai professionisti in sede di domanda di iscrizione.

Con la stessa periodicità si provvede all'aggiornamento dell'Elenco con l'inserimento delle richieste pervenute all'Ente.

Dopo la scadenza dei primi tre anni dalla pubblicazione dell'Elenco nel sito istituzionale, il Responsabile del procedimento provvederà con l'aggiornamento mediante nuova manifestazione di interesse.

Articolo 6 – Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco

La decisione in ordine alla necessità di costituirsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta Comunale, sulla base della relazione del Dirigente del Settore al quale afferisce la controversia, *rationae materiae*.

Il Dirigente del Settore 1 – Servizi Amministrativi, con propria determinazione provvede all'affidamento dell'incarico legale, previa attivazione della comparazione informale tra tre avvocati individuati tra gli iscritti nella sezione dell'Elenco, attinente alla natura e all'oggetto della controversia, qualora esistenti in tale numero.

L'individuazione dei professionisti tra i quali condurre la comparazione avviene, nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi, tenendo conto:

- 1) del Foro di competenza;
- 2) dell'esperienza professionale derivante dall'anzianità di iscrizione all'Albo professionale;
- 3) della specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico;

- 4) della competenza tecnico- giuridica emergente dal curriculum vitae depositato.
- 5) casi di evidente complementarietà e continuità con altri incarichi precedentemente conferiti, pregressa esperienza in questioni analoghe a quelle oggetto della controversia per la quale sia insorto il contenzioso, ovvero che abbiano acquisito una approfondita conoscenza delle posizioni dell'Ente con riguardo alla specifica problematica oggetto del giudizio di che trattasi;
- 6) la valutazione di eventuali conflitti di interesse personali o professionali nei confronti dell'Ente;

La rotazione degli incarichi preclude che a un medesimo professionista/studio associato sia affidato più di un incarico durante il medesimo anno solare.

Resta salvo l'affidamento diretto dell'incarico a professionista, anche non iscritto all'Elenco e comunque in deroga al principio di rotazione, in presenza di ragioni logico motivazionali di cui deve essere data puntuale indicazione in sede di decisione in ordine alla costituzione in giudizio, avuto riguardo alle situazioni di seguito individuate:

- a) consequenzialità tra incarichi legali attinenti la medesima materia;
- b) complementarietà con altri incarichi attinenti la medesima materia;
- c) casi di esito vittorioso o di non soccombenza in uno dei gradi precedenti di giudizio
- d) procedimenti di urgenza e/o sospensive cautelari o casi di assoluta urgenza, qualora la situazione imponga all'Ente tempistiche per la costituzione in giudizio o per l'instaurazione dello stesso non conciliabili con l'espletamento di una procedura comparativa;
- e) particolare complessità o novità del *thema decidendum*;
- f) procedura comparativa andata deserta.

Agli avvocati invitati alla procedura comparativa sono trasmessi i principali documenti connessi al contenzioso e viene assegnato un termine per la presentazione di un dettagliato preventivo di spesa ai fini della quantificazione del compenso richiesto. Decorso detto termine l'Amministrazione si riserva di procedere alla valutazione comparativa sulla base dei riscontri ricevuti, con possibilità di affidamento dell'incarico anche in presenza di un solo preventivo pervenuto.

Gli avvocati invitati alla selezione dovranno confermare la permanenza delle condizioni richieste ai fini della iscrizione, come elencate al precedente articolo 3, ed in particolare la perdurante assenza di “conflitto di interesse” con riferimento ad incarichi nel contempo assunti.

La valutazione comparativa dei curricula pervenuti è condotta nel rispetto dei principi di non discriminazione, economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché tenendo conto dei seguenti criteri:

- specifica esperienza maturata dal professionista nell’ambito della materia oggetto del contenzioso, desunta anche dal numero di servizi svolti dallo stesso, affini a quelli oggetto dell’affidamento, tenuto conto della specificità e rilevanza della controversia;
- organizzazione professionale e possibilità di integrazione tra profili diversi di competenze eventualmente coinvolte nella vicenda oggetto di contenzioso;
- della pregressa proficua collaborazione con l’Amministrazione in relazione a questioni di contenuto analogo a quello oggetto di controversia;
- Foro di competenza;
- costo del servizio.

L’affidamento dovrà dare atto della congruità del preventivo rispetto alle tariffe professionali vigenti.

E’ possibile l’affidamento di incarichi congiunti a più avvocati qualora la natura dell’incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio difensivo per attività procuratorie da svolgersi fuori dal Distretto della Corte d’Appello di Genova. In tali casi, l’affidamento dovrà essere adeguatamente motivato sotto l’aspetto della necessità e sarà considerato incarico unico ai fini del compenso, nei limiti di quanto prevede il D.M. n. 55/2014.

E’ previsto l’affidamento diretto dell’incarico a professionista, anche non iscritto all’Elenco, in presenza di ragioni logico motivazionali di cui è data puntuale indicazione nella determinazione a contrarre. In particolare soddisfano il presupposto in esame le situazioni di seguito individuate:

- 1) procedimenti di urgenza e/o sospensive cautelari tali da imporre all’Ente tempistiche per la costituzione in giudizio o per l’instaurazione dello stesso non conciliabili con l’espletamento di una procedura comparativa;
- 2) consequenzialità tra incarichi legali attinenti la medesima materia;

- 3) complementarità con altri incarichi attinenti la medesima materia;
- 4) particolare complessità o novità del *thema decidendum*;
- 5) casi di esito vittorioso o di non soccombenza in uno dei gradi precedenti di giudizio;

Si può altresì procedere ad un affidamento diretto dell'incarico in caso di procedura comparativa andata deserta.

L'Amministrazione si riserva, comunque, con atto motivato, la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell'elenco in presenza di contenziosi ritenuti di particolare complessità specialistica tale da richiederne l'affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore di pertinenza, oppure al fine di garantire il miglior soddisfacimento dei propri interessi, oppure per procedimenti d'urgenza o con sospensive, oppure nel caso in cui la scelta del professionista sia effettuato dalle Compagnie di assicurazione dell'Amministrazione senza oneri a carico.

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, quest'ultimo potrà essere scelto secondo il criterio del massimo ribasso.

Articolo 7 – Condizioni contrattuali

L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà avere il seguente contenuto e dovrà contemplare le attività di seguito indicate senza ulteriori oneri per l'Ente:

- a) indicazione del valore della causa;
- b) obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate e ridotte nelle misure di cui al successivo articolo 8;
- c) obbligo del professionista di unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- d) obbligo del professionista alla stretta osservanza del Codice deontologico;
- e) obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sull'andamento del giudizio, il rischio di soccombenza, l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;
- f) obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- g) obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale.
- h) obbligo del professionista di assumere il ruolo di Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, assumendo tutte le misure idonee a garantire la riservatezza dei dati trattati.

Costituisce causa di risoluzione espressa dell'incarico professionale l'assunzione, nel corso dello svolgimento dello stesso, di mandati difensivi avverso la Civica Amministrazione.

L'incarico ha durata sino alla conclusione del grado di giudizio per il quale si è conferito, comprendendo altresì la registrazione della sentenza e la successiva notificazione della stessa alla controparte e comunque sino al pagamento di ogni spettanza.

Le Parti dovranno procedere alle rispettive informative sul trattamento dei dati personali e allo scambio del consenso informato, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e della disciplina nazionale del D.Lgs. n. 196/2003.

Articolo 8 – Corrispettivo

Il corrispettivo (onorario) al professionista esterno sarà determinato sulla base del preventivo formulato in sede di comparazione, assumendo a parametro i valori minimi di cui alle tabelle di cui al DM n. 55/2014; qualora la causa rivesta carattere di particolare complessità potranno essere assunti a parametro i valori medi del sopraccitato DM 55/2014, come modificato dal DM 8 marzo 2018, n. 37, «Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.

Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Articolo 9 – Cancellazione dall'elenco

E' disposta la cancellazione d'ufficio di un professionista dall'Elenco, dandone a quest'ultimo tempestiva comunicazione, qualora lo stesso incorra nelle seguenti fattispecie:

- a. perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'esercizio del patrocinio legale presso l'Amministrazione, ovvero per l'iscrizione all'Elenco;
- b. falsità delle dichiarazioni riportate nella domanda di iscrizione all'Elenco, accertata a seguito dell'iscrizione;
- c. non aver svolto con puntualità e/o diligenza gli incarichi affidati e/o qualora il professionista si sia reso responsabile di ritardi e/o omissioni nell'espletamento dell'incarico;
- d. avere promosso giudizi o essere parte in giudizi avverso l'Amministrazione e/o assunto incarichi in conflitto con gli interessi, in situazioni di incompatibilità e/o inconferibilità;
- e. avere, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- f. avere interrotto o risolto negli ultimi cinque anni i rapporti con l'Amministrazione ovvero avere la stessa dichiarato in relazione all'incarico conferito, la decadenza, la risoluzione, il recesso;

g. essere, comunque, incorso in gravi inadempienze contestate dall'Amministrazione.

È facoltà del professionista iscritto chiedere in ogni momento la cancellazione dall'elenco.

Art. 10- Pubblicità

L'elenco dei professionisti legali è pubblicato sul sito del Comune, nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente.

I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e affidamento degli eventuali incarichi ne rispetto della normativa comunitaria e nazionale sulla protezione dei dati personali.

Articolo 11 – Responsabile del procedimento e richieste di informazioni

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Emanuela Casa, responsabile dell'Ufficio Contenzioso – email : contenzioso@comune.rapallo.ge.it , Tel. 0185/680261, alla quale ci si potrà rivolgere per ulteriori richieste d' informazioni.

Art. 12- Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti Linee Guida si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale Forense del 31/12/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16/10/2014.

Le presenti Linee guida saranno modificate e/o aggiornate in caso di modifiche normative o qualora dovessero risultare in contrasto con successivi interventi interpretativi delle Autorità competenti.

Art. 13 – Disposizioni transitorie

Nelle more dell'istituzione dell'Elenco degli Avvocati dell'Ente, il conferimento degli incarichi avverrà nel rispetto dell'attuale Regolamento Comunale per il Conferimento e la disciplina dei singoli incarichi legali, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 37 del 29/09/2012.